



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro

Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa *[redacted]*, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 15 maggio 2019, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3108/2015

promossa da

[redacted], rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Astuto, giusta procura in atti,

-ricorrente-

contro

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. *[redacted]*, giusta procura in atti,

-resistente-

Oggetto: riconoscimento rapporto di lavoro agricolo subordinato

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto e in diritto

Con ricorso depositato il 7.8.2015, l'odierno ricorrente chiede dichiararsi l'avvenuto svolgimento di lavoro subordinato come lavoratore agricolo e per le giornate dichiarate nell'anno 2010 alle dipendenze dell'impresa di *[redacted]* e negli anni 2011, 2012 e 2013 alle dipendenze dell'impresa di *[redacted]*, chiede dichiararsi l'illegittimità dei verbali di accertamento dell'INPS n. 0100000445242, n. 0100000445202 e n. 0100000445195 e di tutti gli atti consequenziali, con conseguente disapplicazione degli stessi; per l'effetto, chiede dichiararsi il suo diritto alla cancellazione dalla Gestione agricola – lavoratori autonomi ed associati, dal 14.12.2010 al 31.12.2013, con conseguente condanna dell'INPS alla relativa cancellazione, nonché dichiararsi che nulla è da lui dovuto all'INPS, in virtù di tale iscrizione, a titolo di contributi previdenziali; chiede poi dichiararsi il suo diritto all'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli per le giornate



lavorative dichiarate e svolte nell'anno 2010 alle dipendenze dell'impresa di S. C. e negli anni 2011, 2012 e 2013 alle dipendenze dell'impresa di S. C., con conseguente condanna dell'INPS alla relativa iscrizione; chiede poi dichiararsi che nulla è da lui dovuto all'INPS con riferimento all'attività svolta alle dipendenze delle suddette imprese; infine, chiede dichiararsi il suo diritto all'accREDITAMENTO dei contributi versati negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 relativi ai suindicati rapporti di lavoro nonché ordinarsi all'INPS la ricostruzione della sua posizione assicurativa e contributiva. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Si è costituito in giudizio l'INPS chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Con condanna alle spese.

All'odierna udienza i procuratori delle parti concludevano come da atti di causa; indi la causa è stata discussa e decisa con la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. di cui è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

In primo luogo, si osserva che il presente giudizio verte, da un lato, sull'accertamento dell'insussistenza dei presupposti, in capo al ricorrente, per l'iscrizione alla Gestione agricola – lavoratori autonomi ed associati e, dall'altro, sulla dichiarazione di avvenuto svolgimento di attività lavorativa avente natura subordinata con conseguente riconoscimento del suo diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli.

Sotto il primo profilo, va rilevato che dai verbali di accertamento dell'INPS qui impugnati e dall'avviso di addebito n. 59120170001789109000, notificato al ricorrente nel corso del presente giudizio, emerge che l'Istituto previdenziale, pur riconoscendo l'avvenuto svolgimento di attività lavorativa da parte del ricorrente, dal 14.12.2010 al 31.12.2013, presso le imprese di S. C. e S. C., attribuisce allo stesso il ruolo di socio di impresa familiare ai sensi dell'art. 230-bis c.c. con conseguente obbligo di iscrizione alla Gestione agricola – lavoratori autonomi ed associati e relativo versamento dei contributi IVS.

Sul punto, si osserva che presupposto per l'iscrizione alla Gestione agricola – lavoratori autonomi ed associati e per il relativo versamento dei contributi IVS è lo svolgimento di attività agricola secondo le forme del lavoro autonomo, ossia senza alcun vincolo di subordinazione. Sotto questo profilo, va rilevato che, pur gravando sull'ente impositore l'onere probatorio circa l'esistenza della pretesa contributiva dedotta, nel caso di specie l'INPS non ha fornito in giudizio alcuna prova dell'effettiva sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente nella suddetta gestione previdenziale, non avendo specificamente dedotto né dimostrato l'esistenza dei necessari requisiti.



Al contrario, dalla documentazione prodotta dal ricorrente e dalle dichiarazioni fornite nel corso del giudizio dal teste S. C. si evince lo svolgimento di attività lavorativa subordinata da parte del ricorrente alle dipendenze, prima dell'impresa di S. C. e poi di quella di S. C., segnatamente per circa otto ore al giorno, dietro pagamento di una retribuzione, utilizzando attrezzature e materiali appartenenti al datore di lavoro nonché sulla scorta degli ordini e delle direttive a lui impartite dal datore di lavoro.

Ne deriva che, data la prova dello svolgimento di lavoro subordinato nel periodo di riferimento e l'assenza di prova contraria sul punto, l'iscrizione del ricorrente alla Gestione agricola- lavoratori autonomi e associati è stata disposta in assenza dei relativi presupposti e pertanto egli non può essere legittimamente ritenuto debitore di somme dovute, per il medesimo periodo, a titolo di contributi IVS.

Per quanto concerne, invece, l'avvenuta cancellazione del nominativo del ricorrente dall'elenco dei lavoratori agricoli, si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità (*ex multis*, Cassazione 16 maggio 2018 n. 12001; Cassazione 17 maggio 2016 n. 10096), l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una mera funzione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria, che viene meno qualora l'INPS, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, con la conseguenza che, in tal caso, grava sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio.

Va pertanto tenuta presente la regola generale posta dall'art. 2697 c.c., secondo cui l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto grava su colui che agisce in giudizio per far valere una determinata pretesa nei confronti della controparte; pertanto, il lavoratore che domandi l'erogazione della prestazione previdenziale deve dimostrare di aver esercitato attività di lavoro subordinato per un numero minimo di giornate nell'anno di riferimento.

Applicando tali principi al caso di specie, dalla documentazione in atti (in particolare, dalle buste paga prodotte dal ricorrente) e dalle dichiarazioni rese dal datore di lavoro emerge, come detto, la prova dello svolgimento di attività lavorativa avente natura subordinata alle dipendenze delle imprese suindicate, con conseguente diritto dell'odierno ricorrente all'iscrizione, per il periodo di riferimento, negli elenchi dei lavoratori agricoli.

Per tali ragioni, il ricorso deve essere accolto.

Il peso delle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,



accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara illegittima l'iscrizione del ricorrente alla Gestione agricola – lavoratori autonomi dal 14.12.2010 al 31.12.2013 e non dovute le relative somme a titolo di contributi IVS per il suddetto periodo;

dichiara il diritto del ricorrente all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli dal 14.12.2010 al 31.12.2013 e, per l'effetto, condanna l'INPS alla relativa iscrizione;

infine, condanna l'INPS al pagamento, in favore di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, delle spese processuali che si liquidano in complessivi **€ 271,00** euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge e ne dispone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Agrigento il 15 maggio 2019

Il Giudice del Lavoro

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

